



SWISS
CHAMBER

Camera
di Commercio
Svizzera
in Italia

ARBITRATO E MEDIAZIONE

ALTERNATIVE
DISPUTE
RESOLUTION

SWISS CHAMBER – CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA

VIA PALESTRO, 2 – 20121 MILANO

TEL. +39 02 7632031- FAX +39 02 781084

WWW.SWISSCHAMBER.IT – INFO@SWISSCHAMBER.IT

Edizione 2016

Swiss Chamber, Camera di Commercio Svizzera in Italia, fin dagli anni novanta promuove l'utilizzo dell'Arbitrato, nell'espletamento del suo compito statutario di sostenere e favorire le relazioni economiche e commerciali tra Svizzera e Italia.

Con l'obiettivo di facilitare e rendere più rapide ed meno costose eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, Swiss Chamber, che opera in Italia dal 1919, mette oggi a disposizione delle aziende le proprie ADR (Alternative Dispute Resolutions), grazie al supporto di una rete di professionisti altamente qualificati.

I tempi e le modalità del normale iter legale in Italia incoraggiano a trovare soluzioni che consentano di arrivare a conclusioni rapide e con un grado soddisfacente di condivisione per i conflitti legati al business di tutti i giorni.

In questo contesto, Swiss Chamber ha introdotto anche il nuovo servizio di Mediazione, per perseguire l'obiettivo di risolvere sul nascere le controversie.

Riteniamo perciò di fornire con le nostre ADR utili strumenti a supporto delle imprese, a sostegno delle relazioni economiche bilaterali tra Svizzera e Italia e ringraziamo tutti i professionisti che, collaborando con la nostra Camera di Commercio, lo rendono possibile.

Giorgio Berner
Presidente
Swiss Chamber
Camera di Commercio
Svizzera in Italia

Alessandra Modenese Kauffmann
Segretario generale
Swiss Chamber
Camera di Commercio
Svizzera in Italia

INDICE

I. REGOLAMENTO ARBITRALE	PAG. 6
<i>PREFAZIONE DI PROF. AVV. GUIDO ALPA</i>	7
<i>COMPOSIZIONE COMMISSIONE ARBITRALE</i>	8
<i>PREAMBOLO SEGRETERIA ARBITRALE</i>	9
I.I CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'	10
I.II NOMINA DEGLI ARBITRI	10
I.III PROCEDIMENTO ARBITRALE	14
I.IV GLI ARBITRI	21
I.V DISPOSIZIONI FINALI	22
I.VI MODELLO DI CONVENZIONE ARBITRALE	23
I.VII REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE	24
I.II REGOLAMENTO ARBITRALE SEMPLIFICATO	PAG. 27
<hr/>	
I.II.1 CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'	27
I.II.2 NOMINA DEGLI ARBITRI	28
I.II.3 PROCEDIMENTO ARBITRALE	28
I.II.4 L'ARBITRO	35
I.II.5 DISPOSIZIONI FINALI	37
I.III REGOLAMENTO ARBITRALE IRRITUALE RAPIDO	PAG. 38
<hr/>	
I.III.1 CONVENZIONE ARBITRALE	38
I.III.2 INIZIO DELLA PROCEDURA	38
I.III.3 OGGETTO DELL'ARBITRATO	39
I.III.4 PROCEDURA	39
I.III.5 POTERI DELL'ARBITRATO	40
I.III.6 DETERMINAZIONE	40

I.III.7	L'ARBITRO	41
I.III.8	SPESE E ONORARI DELLA PROCEDURA	42
I.III.9	RISERVATEZZA E IMMUNITA'	42
I.III.10	MODELLO DI CONVENZIONE DI ARBITRATO IRRITUALE RAPIDO	43

II MEDIAZIONE **PAG. 44**

	<i>COMPOSIZIONE COMMISSIONE MEDIAZIONE</i>	45
II.I	REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE	46
II.II	CODICE ETICO PER I MEDIATORI	53

I. REGOLAMENTO ARBITRALE

PREFAZIONE

Nel corso degli anni si è assistito ad un crescente sviluppo ed utilizzo della procedura arbitrale, che ha visto molti operatori del diritto confrontarsi con importanti cambiamenti legislativi. Ultimo in ordine di tempo il Decreto Legislativo n. 40/2006, entrato in vigore il 1° marzo 2006, recante, tra l'altro, la riforma dell'Arbitrato.

In questo contesto si è reso necessario adeguare il *Regolamento Arbitrale di Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia*, con un duplice obiettivo: conformarsi alla nuova normativa e offrire un servizio meglio rispondente alle reali esigenze di giuristi ed imprese che sempre più necessitano di strumenti efficienti capaci di risolvere le controversie in modo alternativo alla giustizia ordinaria.

Al fine di rivedere, integrare e/o modificare il *Regolamento Arbitrale* in uso, è stata costituita un'apposita Commissione, che ho avuto l'onore di presiedere.

L'adeguamento del *Regolamento* comporta una, seppur minima, “processualizzazione” dell'Arbitrato, volta a garantire l'osservanza di precise regole procedurali nel rispetto delle garanzie fondamentali delle parti.

Il procedimento arbitrale è stato oggetto di profonde innovazioni, con l'introduzione di nuove disposizioni che non diminuiscono però la fluidità e semplicità caratterizzanti il precedente *Regolamento*. Tra le altre novità si segnala una maggior precisazione della fase preparatoria alla procedura (modalità delle istanze e comunicazioni, trasmissione degli atti agli Arbitri) oltre ad una puntuale elaborazione delle specifiche disposizioni sul suo svolgimento e sulle modalità di comunicazione di atti e documenti di parte.

Sono stati elaborati i nuovi modelli di convenzione d'Arbitrato ed è stata introdotta la disciplina specifica dei compiti della Segreteria Arbitrale, così da permetterle una miglior gestione e organizzazione delle procedure.

Complessivamente l'opera di revisione, è stata pensata nell'ottica di fornire un efficace e aggiornato strumento, ponendo particolare attenzione ai nuovi scenari giuridico-economici.

Prof. Avv. Guido Alpa

La stesura del Regolamento Arbitrale è stata curata da una Commissione composta da:

Presidente della Commissione:

Prof. Avv. Guido Alpa

già Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Membri della Commissione:

Avv. Girolamo Abbatescianni

Studio Legale Abbatescianni & Associati - Milano

Avv. Giovanni De Berti

Studio Legale De Berti Iacchia Franchini Forlani - Milano

Avv. Antonio Franchina

Studio Legale Franchina & Associati - Milano

Prof. Avv. Elena Merlin

Studio Legale Consolo - Milano

Avv. Gianfranco Negri-Clementi

Negri-Clementi, Studio Legale Associato - Milano

Avv. Massimiliano Perletti

Studio Legale Rödl & Partner - Milano

Avv. Ermanno Rho

Studio Legale Ermanno Rho & Associati - Milano

Prof. Avv. Vincenzo Vigoriti

Studio Legale Vigoriti - Firenze

Coordinamento a cura di

Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia

Segreteria Arbitrale

Avv. Antonella Alfani

Consulente Legale Swiss Chamber

Preambolo - La Segreteria Arbitrale

La Segreteria Arbitrale Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia svolge tutti i compiti e le funzioni amministrative connesse all'attività della Camera Arbitrale ovvero richieste dagli Arbitri. Essa assicura il coordinamento dei diversi soggetti interessati nel procedimento Arbitrale.

In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nel Regolamento, la Segreteria Arbitrale:

- a) riceve dalle parti, dagli Arbitri e dalla Commissione Arbitrale gli atti relativi al procedimento Arbitrale e trasmette ai medesimi soggetti tutte le comunicazioni prescritte;
- b) forma il fascicolo d'ufficio inerente ciascun procedimento Arbitrale;
- c) rilascia alle parti, su loro richiesta, copia dei verbali e dei provvedimenti, attestandone la conformità all'originale;
- e) custodisce gli atti e i documenti del procedimento a esclusiva disposizione degli Arbitri e delle parti;
- f) su richiesta degli Arbitri, provvede ad una verifica della regolarità formale del lodo prima della sottoscrizione;
- g) provvede alla riscossione dei diritti e delle spese di Segreteria e di ogni altro compenso spettante a Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia
- h) assicura il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento Arbitrale.

I.I CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

ART. 1 Convenzione arbitrale

- (1) La procedura arbitrale sarà amministrata da Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia (qui di seguito denominata sempre Swiss Chamber) se è stata stipulata per iscritto convenzione arbitrale conforme ai modelli allegati al presente Regolamento o dalla quale sia comunque desumibile la volontà dei compromittenti di utilizzare la procedura di cui al presente Regolamento. La volontà delle parti può risultare anche da un accordo successivo alla convenzione arbitrale.
- (2) La forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telefax o messaggio telematico.

ART. 2 Nomina degli Arbitri

- (1) Gli Arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.
- (2) In mancanza di indicazioni nella convenzione arbitrale, la Commissione Arbitrale potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico o a più Arbitri, in considerazione della natura e del valore della medesima. La Commissione Arbitrale provvede su istanza della parte interessata, proposta con le modalità di cui all'art. 5, comma 2.

I.II – NOMINA DEGLI ARBITRI

ART. 3 Domanda di Arbitrato e nomina degli Arbitri

- (1) Ove non sia diversamente disposto dalla convenzione arbitrale o dagli artt. 6 e 7 se applicabili, ciascuna parte provvede alla nomina del proprio Arbitro e gli Arbitri così nominati provvedono alla nomina del terzo Arbitro con funzioni di Presidente.
- (2) La domanda di Arbitrato si propone con atto contenente la dichiarazione di intenzione di promuovere l'Arbitrato, la succinta indicazione dell'oggetto della controversia, l'eventuale

indicazione dei documenti che si intendono offrire in comunicazione, la nomina dell'Arbitro, e l'invito all'altra parte a provvedere entro 21 (ventuno) giorni alla nomina del proprio Arbitro con avvertimento che in mancanza si chiederà la nomina alla Commissione Arbitrale. In alternativa, la domanda dovrà contenere, se applicabili, le indicazioni previste dagli artt. 6 e 7.

- (3) L'originale della domanda è depositato ai sensi dell'art. 17, unitamente a copia della convenzione arbitrale e dei documenti che si intendono offrire in comunicazione, presso la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber. La domanda è comunicata all'altra parte a cura della ricorrente, tramite notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
- (4) Entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento della domanda l'altra parte dovrà provvedere alla nomina del proprio Arbitro con atto depositato presso la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber e trasmesso a sua cura al ricorrente con le modalità di cui al precedente comma. Ove intenda proporre domande riconvenzionali, l'atto dovrà contenere una succinta indicazione dell'oggetto e dei documenti che si intendono eventualmente offrire in comunicazione.
- (5) Se entro il termine prescritto l'altra parte non provvede alla nomina del proprio Arbitro, il ricorrente può fare ricorso alla Commissione Arbitrale di Swiss Chamber con istanza depositata presso la Segreteria Arbitrale. La Commissione Arbitrale provvederà a nominare l'Arbitro entro 14 (quattordici) giorni dal deposito della richiesta presso la Segreteria, verificata la regolarità della comunicazione della domanda di Arbitrato e la data di ricevimento della medesima. La Segreteria Arbitrale darà immediata notizia di tale nomina alle parti.
- (6) Si procederà ai sensi del comma precedente su istanza della parte che ha ricevuto la domanda di Arbitrato, se quest'ultima non contenga la nomina dell'Arbitro e il ricorrente non vi abbia provveduto entro 21 (ventuno) giorni dall'invito trasmessogli con raccomandata con avviso di ricevimento.
- (7) L'Arbitro nominato dalla Commissione Arbitrale concorderà con l'altro Arbitro la nomina del terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio.

ART. 4 Nomina del terzo Arbitro con funzioni di Presidente, dell'Arbitro Unico e del Collegio Arbitrale

- (1) Quando gli Arbitri incaricati a norma dell'articolo che precede non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio entro ventuno giorni dal conferimento dell'incarico, ciascuno di loro può chiedere alla Commissione Arbitrale di provvedere all'incombenza. L'istanza può anche essere congiunta.
- (2) L'istanza di proporre con atto depositato presso la Segreteria, e va comunicato a cura dell'istante all'altro Arbitro già nominato.
- (3) La Commissione Arbitrale provvede alla nomina entro 14 (quattordici giorni) dal deposito dell'istanza, e la Segreteria comunica la nomina a parti ed Arbitri.
- (4) Nei casi in cui, secondo la convenzione arbitrale, il terzo Arbitro con funzioni di Presidente, l'Arbitro Unico o l'intero Collegio Arbitrale debbono essere nominati da Swiss Chamber, l'istanza è proposta dalla parte interessata e può essere direttamente contenuta nella domanda di Arbitro, l'istanza è comunicata alle altre parti a cura del ricorrente. Tutte le parti possono chiedere di essere sentite in condizioni di contraddittorio entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione.
- (5) La Commissione Arbitrale, sente, se richiesto, gli interessati, e provvede alla nomina entro i successivi 14 (quattordici) giorni. In caso di mancata richiesta di audizione, la Commissione provvede alla nomina alla scadenza del termine di cui al comma precedente. In ogni caso, la Segreteria dà immediata notizia della nomina alle parti e agli Arbitri eventualmente già nominati.

ART. 5 Nomina dell'Arbitro Unico o del Presidente del Collegio su accordo delle parti o ad opera di un terzo.

- (1) Se, secondo la convenzione arbitrale, l'Arbitro Unico o il Presidente del Collegio Arbitrale devono essere nominati su accordo delle parti, queste provvedono alla nomina con atto regolarmente sottoscritto da tutte e depositato presso la Segreteria Arbitrale.

- (2) Quando le parti non si accordano sulla nomina dell'Arbitro Unico o del Presidente del Collegio, trascorsi 14 (quattordici) giorni dalla comunicazione della domanda di Arbitrato, la parte interessata può chiedere alla Commissione Arbitrale di provvedere all'incombenza.
- (3) L'istanza si propone con atto depositato presso la Segreteria, e comunicato alla controparte a cura dell'istante. Tutte le parti possono chiedere di essere sentite in contraddittorio entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione.
- (4) La Commissione Arbitrale sente, se richiesto, gli interessati, e provvede alla nomina entro i successivi 14 (quattordici) giorni. In caso di mancata richiesta di audizione, la Commissione provvede alla nomina alla scadenza del termine di cui al comma precedente. In ogni caso la Segreteria dà immediata notizia della nomina alla parti e agli Arbitri eventualmente già nominati.
- (5) Se, secondo la convenzione arbitrale, l'Arbitro Unico o il Presidente del Collegio devono essere nominati da un terzo, l'atto di nomina è depositato presso la Segreteria a cura del terzo o della parte più diligente. Se il terzo non provvede, la parte interessata potrà invitarlo, con raccomandata con avviso di ricevimento inviata anche a controparte, a provvedere alla nomina entro il termine di 14 (quattordici) giorni.
- (6) Trascorso inutilmente il termine assegnato, la parte interessata può chiedere, con istanza depositata presso la Segreteria, alla Commissione Arbitrale di Swiss Chamber di provvedere alla nomina. La Commissione provvede alla nomina entro 14 (quattordici) giorni dal deposito e la Segreteria dà immediata notizia della nomina alle parti e agli Arbitri eventualmente già nominati.

ART. 6 Nomina del Collegio Arbitrale nei procedimenti con pluralità di parti

- (1) Anche se diversamente previsto nella convenzione arbitrale, se essa è stata stipulata da più di due parti e la domanda sia proposta da più parti o nei confronti di più parti, la controversia è decisa da un Collegio di tre Arbitri o da un Arbitro Unico nominati d'accordo fra tutte le parti. In tal caso la domanda di Arbitrato deve contenere l'indicazione del numero e dei nominativi degli Arbitri che si propone vengano nominati e l'invito all'altra o alle altre parti ad esprimere l'eventuale adesione o controproposte. L'accordo deve risultare da atto sottoscritto da tutte le parti, depositato a cura della parte interessata presso la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber.

- (2) In caso di mancato accordo entro 21 (ventuno) giorni dalla comunicazione della domanda di Arbitrato, la nomina è affidata alla Commissione Arbitrale di Swiss Chamber, che provvede a nominare un Collegio di tre Arbitri o, se la convenzione arbitrale non richiede la nomina di un Collegio, un Arbitro Unico entro 14 (quattordici) giorni dal deposito dell'istanza. La Segreteria dà immediata notizia della nomina alle parti.

ART. 7 Nomina del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico negli arbitrati societari

- (1) Nel caso in cui la domanda di Arbitrato sia promossa in virtù di una clausola compromissiva contenuta nello statuto di una società che contempra la nomina da parte di Swiss Chamber, essa deve contenere l'indicazione del numero degli Arbitri di cui si propone la nomina ove non sia già previsto nella clausola compromissoria.
- (2) Le altre parti potranno, entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della domanda di Arbitrato, inviare alla Commissione Arbitrale di Swiss Chamber, con atto depositato presso la Segreteria, una comunicazione contenente una presa di posizione relativamente al numero degli Arbitri di cui si propone la nomina.
- (3) La Commissione Arbitrale di Swiss Chamber decide il numero degli Arbitri e procede alla nomina degli stessi entro 14 (quattordici) giorni dalla scadenza del termine per il deposito della comunicazione di cui al comma precedente.
- (4) La Segreteria Arbitrale dà immediata notizia della sua decisione alle parti.

I.III - PROCEDIMENTO ARBITRALE

ART. 8 Modalità delle istanze e delle comunicazioni

- (1) Le istanze delle parti o degli Arbitri, di cui agli articoli precedenti, si propongono con atto depositato presso Swiss Chamber, attestato dalla Segreteria. Ove ne sia prescritta la comunicazione alle altre parti o agli Arbitri, essa si esegue con raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell'istante.

- (2) In alternativa al deposito, le istanze possono essere indirizzate a Swiss Chamber con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il deposito si intende effettuato solo al momento della ricezione, e la data della stessa è annotata dalla Segreteria sull'originale dell'atto.
- (3) Le comunicazioni previste agli articoli precedenti, dalla Camera alle parti o dagli Arbitri e viceversa, si eseguono con raccomandata con avviso di ricevimento. Salva diversa disposizione degli Arbitri, tutte le comunicazioni alle parti costituite successivamente alla prima udienza si eseguono mediante telefax al numero dichiarato nel corso dell'udienza a norma dell'art. 17.

ART. 9 Provvedimenti di Swiss Chamber

- (1) La Commissione Arbitrale provvede sulle istanze di nomina dell'Arbitro o degli Arbitri o di determinazione del loro numero, a norma degli articoli precedenti, con cognizione di causa, scegliendo le persone più idonee alla luce della natura e del valore della controversia. I provvedimenti a tal fine emessi non devono essere motivati.
- (2) Ogniqualevolta, a norma degli articoli precedenti, l'istanza deve essere comunicata alle altre parti, la Segreteria Arbitrale verifica la regolarità e la data della comunicazione.
- (3) Se le parti dell'Arbitrato hanno nazionalità diversa ovvero domicilio in Stati diversi, la Commissione Arbitrale designa quale Arbitro Unico o quale Presidente del Collegio Arbitrale una personalità di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

ART. 10 Trasmissione degli atti agli Arbitri

- (1) Non appena informato della nomina, ciascun Arbitro invia alla Segreteria di Swiss Chamber una dichiarazione di indipendenza e imparzialità con la quale conferma il rispetto del dettato dell'art. 22 e dichiara l'esistenza di eventuali rapporti con le parti o i loro difensori o nominandi Arbitri ai sensi dell'art. 22. La Segreteria Arbitrale comunica la dichiarazione a tutte le parti.
- (2) La Segreteria provvede immediatamente alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti agli Arbitri. Il Presidente del Collegio o l'Arbitro Unico, entro 7 (sette) giorni

dalla ricezione degli atti, comunicano alla Segreteria la data della prima udienza, da tenersi non oltre i successivi 21 (ventuno) giorni.

- (3) La Segreteria determina l'ammontare degli anticipi dovuti a Swiss Chamber e agli Arbitri secondo il tariffario e ne dà comunicazione alle parti con invito a provvedere al pagamento.
- (4) La data della prima udienza è immediatamente comunicata alle parti a cura della Segreteria.

ART. 11 Prima udienza e norme di procedura

- (1) Alla prima udienza gli Arbitri, verificata la regolarità della convocazione delle parti, accettano l'incarico con dichiarazione documentata a verbale o allegata al medesimo e si costituiscono in Tribunale Arbitrale. Al verbale è altresì allegata la dichiarazione di indipendenza degli Arbitri di cui all'art. 10, 1 comma.
- (2) Salvo quando previsto nella clausola compromissoria o nel compromesso, gli Arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e dell'uguaglianza fra le parti.
- (3) Le specifiche disposizioni sullo svolgimento della procedura e sulla modalità di comunicazione di atti e documenti ai sensi dell'art. 17 sono rese note nel corso della prima udienza e documentate a verbale. Se ragioni di opportunità non esigano diversamente, alla prima udienza gli Arbitri assegnano al ricorrente termine non superiore a 20 (venti) giorni per il deposito di memoria contenente la compiuta formulazione delle domande, le allegazioni e le eventuali istanze istruttorie e al resistente ulteriore termine non superiore a 20 (venti) giorni per il deposito di memoria di risposta contenente le eventuali domande riconvenzionali, le deduzioni di merito ed istruttorie. Ad entrambe le parti è assegnato distinto termine di 10 (dieci) giorni per repliche ed ulteriori deduzioni anche istruttorie, fissando l'udienza per la trattazione della causa e l'eventuale tentativo di conciliazione nell'immediata scadenza dell'ultimo termine. All'udienza potranno essere assegnati termini, non superiori a 5 (cinque) giorni, per memorie ulteriori solo ai fini dell'indicazione di prova contraria.
- (4) Ove non indicato diversamente dalle parti, l'Arbitrato sarà rituale.

- (5) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo in quanto compatibili se le parti abbiano sottoscritto una convenzione per Arbitrato irrituale

ART. 12 Sede dell'Arbitrato

- (1) L'Arbitrato ha sede presso Swiss Chamber salvo diverso accordo delle parti. Le udienze possono anche svolgersi altrove. Il lodo si intende comunque emesso presso la sede di Swiss Chamber.

ART. 13 Lingua della procedura

- (1) In mancanza di accordo fra le parti, alla prima udienza gli Arbitri decidono in quale lingua sia opportuno svolgere la procedura arbitrale tenendo conto delle caratteristiche della controversia e della lingua del contratto.
- (2) Gli Arbitri possono altresì stabilire che gli atti di parte siano depositati unitamente a una copia tradotta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del procedimento. In caso di difformità o di contestazioni, fa fede l'originale nella lingua ufficiale.
- (3) I documenti sono prodotti nella lingua propria dell'originale, salvo che, in caso di difformità dalla lingua della procedura, gli Arbitri dispongano per la loro traduzione.

ART. 14 Diritto sostanziale applicabile alla controversia

- (1) In mancanza di accordo fra le parti sulle norme applicabili al merito della controversia, nel corso della prima udienza gli Arbitri scelgono le norme sostanziali con cui il rapporto è più strettamente collegato.
- (2) Nel corso della procedura le parti possono concordemente chiedere agli Arbitri di applicare una legge diversa da quella inizialmente scelta, e ciò anche per singole clausole contrattuali.

ART. 15 Potere degli Arbitri – Provvedimenti anticipatori del merito

- (1) Gli Arbitri esercitano tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento.
- (2) In qualsiasi momento della procedura gli Arbitri possono tentare la conciliazione delle parti.
- (3) Nel caso la conciliazione riesca, gli Arbitri sono esonerati dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle parti, possono pronunciare lodo conforme.
- (4) Se non sia escluso dalla convenzione arbitrale o da disposizione inderogabile di legge, gli Arbitri possono pronunciare con ordinanza revocabile, resa su istanza di parte nel corso del procedimento e salvo il rispetto del contraddittorio, i provvedimenti idonei a salvaguardare in via temporanea gli interessi delle parti e con effetti limitati alle stesse oppure i provvedimenti anticipatori del merito che risultino indilazionabili, eventualmente disponendo idonea cauzione a carico della parte istante.

ART. 16 Comunicazione delle ordinanze degli Arbitri

- (1) Le ordinanze degli Arbitri pronunciate in udienza sono raccolte a processo verbale e si intendono comunicate alle parti presenti. La comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze degli Arbitri sono seguite dalla Segreteria Arbitrale con raccomandata con avviso di ricevimento.
- (2) Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate dagli Arbitri presso la Segreteria Arbitrale ed allegate al verbale del procedimento. La Segreteria ne dà comunicazione alle parti costituite entro i tre giorni successivi, via telefax, al numero delle stesse indicato nel corso della prima udienza.
- (3) La citazione dei testi e le istanze istruttorie ammesse dagli Arbitri e la comunicazione alle parti non costituite dalle ordinanze di esibizione, ispezione o di interrogatorio pronunciate dagli Arbitri, sono eseguite dalla Segreteria con raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17 Deposito e comunicazione degli atti di parte

- (1) Se gli Arbitri non dispongono diversamente, le memorie e gli atti di parte, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura scritta, sono depositati con l'originale ed una copia per ciascuna delle altre parti e per ciascuno degli Arbitri presso la Segreteria Arbitrale. La loro comunicazione è direttamente anticipata a cura del depositante, entro il termine prescritto, via telefax, alle altre parti, al numero e tal da ciascuno reso noto con dichiarazione a verbale della prima udienza.
- (2) I documenti, corredati dall'elenco, sono depositati presso la Segreteria Arbitrale insieme con una copia per ciascuno degli Arbitri e delle altre parti. Il relativo elenco deve in ogni caso essere comunicato direttamente alle altre parti, a cura del depositante, con le modalità previste dal comma precedente.
- (3) La Segreteria attesta l'avvenuto deposito degli atti apponendo la data, timbro e firma sull'originale. Essa rilasciata, se richiesta, ricevuta dell'avvenuto deposito.
- (4) La trasmissione degli atti e documenti degli Arbitri avviene a cura della Segreteria.

ART. 18 Scadenza dei termini

- (1) I termini fissati del presente Regolamento o dagli Arbitri per il compimento degli atti si intendono rispettati mediante il deposito degli stessi presso la Segreteria Arbitrale entro le ore 12 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade in un giorno di chiusura, del primo giorno successivo d'apertura di Swiss Chamber, salva la necessità che la comunicazione alle altre parti, se prevista, sia eseguita via telefax, a norma dell'art. 17,1 comma, nel giorno di scadenza del termine.
- (2) Swiss Chamber rilascia su richiesta, tramite la Segreteria Arbitrale, attestazione della chiusura degli uffici in giorni determinati.

ART. 19 Udienza di discussione

- (1) Gli Arbitri prima di decidere assegnano, su richiesta concorde delle parti, termine per il deposito di memorie conclusionali e ulteriore termine per memorie di replica e possono invitare le parti a partecipare ad un'udienza di discussione, alla quale possono farsi rappresentare da un procuratore speciale.

ART. 20 Lodo Arbitrale

- (1) Gli Arbitri decidono a maggioranza motivando succintamente la decisione. Nella procedura con più Arbitri il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato liberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo.
- (2) Il lodo è sottoscritto dagli Arbitri in ogni foglio ed in calce ed è depositato presso Swiss Chamber che provvede a comunicare il deposito alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento.
- (3) Il lodo è consegnato senza indugio in copia siglata dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 24, 4 comma. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.

ART. 21 Termine per la pronunzia

- (1) Gli Arbitri pronunciano il lodo definitivo entro 6 mesi dalla data dell'udienza di cui all'art. 11. Ove gli Arbitri decidano l'ammissione di mezzi di prova o di consulenza tecnica, il termine di cui sopra è automaticamente prorogato di due mesi, salvo quanto previsto dal 2 comma.
- (2) La Commissione Arbitrale, con decisione motivata, può prorogare, una o più volte, il termine per il deposito del lodo purché detta proroga non leda l'interesse della parti e di Swiss Chamber ad un rapido svolgimento del giudizio Arbitrale. La proroga è disposta dalla Segreteria se vi è istanza concorde di tutte le parti.
- (3) Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato con il deposito dello stesso presso la Segreteria Arbitrale ai sensi dell'art. 18.

I.IV – GLI ARBITRI

ART. 22 Indipendenza e imparzialità degli Arbitri

- (1) Salvo quanto previsto dalle norme in materia di Arbitrato e dai codici deontologici applicabili agli Arbitri devono essere, al momento della nomina, e rimanere, per tutta la durata del giudizio, indipendenti dalle parti, dei loro difensori e dagli altri componenti del Collegio Arbitrale. L'indipendenza ed imparzialità degli Arbitri forma oggetto della dichiarazione di cui all'art. 10, 1 comma.
- (2) In ogni caso un Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero, un suo collega di studio, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento.

ART. 23 Sostituzione e ricusazione degli Arbitri

- (1) In qualsiasi momento del procedimento, la Commissione Arbitrale può, su richiesta di parte, con provvedimento motivato, sostituire un Arbitro quando questi ritarda o omette di compiere atti relativi alle sue funzioni.
- (2) Ciascuna parte può ricusare, con atto depositato prima dell'udienza di cui all'art. 11 o entro 7 (sette) giorni dalla sopravvenuta conoscenza del motivo di ricusazione, un Arbitro per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio la sua indipendenza o imparzialità. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura arbitrale in corso e su essa provvede senza indugio la Commissione Arbitrale di Swiss Chamber, sentite le parti con provvedimento motivato non impugnabile.
- (3) Su istanza di una o di entrambe le parti, la Commissione Arbitrale provvede a sostituire l'Arbitro che sia impossibilitato a svolgere il proprio incarico.
- (4) La parte che ha nominato l'Arbitro sostituito o revocato o, a seconda dei casi, la Commissione Arbitrale, provvede alla nomina del nuovo Arbitro. L'Arbitro sostituito ha diritto agli onorari relativi alla parte del giudizio già svolta.

- (5) In caso di sostituzione ai sensi dei commi 1 e 3, L'Arbitro sostituito ha diritto agli onorari per la parte del giudizio già svolta, salvo solo che l'omissione o il ritardo di cui al 1 comma siano riconosciuti privi di giustificato motivo nella stessa ordinanza della Commissione Arbitrale che provvede alla sostituzione. In ogni caso, sempre in ipotesi di sostituzione ai sensi dei commi 1 e 3, il procedimento prosegue con il nuovo Arbitro dal punto in cui esso è interrotto.

I.V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 Onorari degli Arbitri e di Swiss Chamber – Spese di procedura

- (1) La Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber stabilisce gli onorari degli Arbitri e il compenso di Swiss Chamber sulla base delle tariffe di volta in volta in vigore, nonché i criteri di ripartizione degli anticipi dovuti, fatta salva la solidarietà. La Segreteria determina gli anticipi distintamente per le domande di ciascuna delle parti.
- (2) Per controversie di eccezionale complessità o valore, ovvero di particolare semplicità, la Commissione Arbitrale, su istanza di parte e con decisione motivata, può derogare alle tariffe in vigore.
- (3) Con la pronuncia del lodo gli Arbitri decidono l'ammontare definitivo del loro compenso sulla base delle tariffe in vigore e liquidano le spese, ponendo i relativi importi a carico della parte soccombente, salva la sussistenza di giusti motivi di compensazione.
- (4) La Segreteria Arbitrale può sospendere la consegna del lodo alle parti sino a che non siano stati versati i diritti di Segreteria ed ogni compenso spettante agli Arbitri.

I.VI - MODELLO DI CONVENZIONE ARBITRALE

- Testo base

“Tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto o ad esso connesse saranno risolte in via definitiva e inappellabile secondo il Regolamento Arbitrale di Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia ad Arbitro Unico (ovvero in alternativa) da un Collegio di tre Arbitri nominato/i conformemente a detto Regolamento che costituisce parte integrante della presente clausola e che regola anche la procedura arbitrale”.

- Alternativa per Arbitrato “totalmente indipendente” o multiparti

“Tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto o ad esso connesse saranno risolte in via definitiva e inappellabile secondo il Regolamento Arbitrale di Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia da un Arbitro Unico (ovvero in alternativa) da un Collegio di tre Arbitri nominato/i da Swiss Chamber conformemente a detto Regolamento che costituisce parte integrante della presente clausola e che regola anche la procedura arbitrale”.

- Clausola societaria

“Tutte le controversie arbitrali comunque derivanti dal presente statuto sociale, ivi comprese le controversie in materia di delibere assembleari o di consiglio, quelle promosse da un socio, da un amministratore, da un sindaco o da un liquidatore ovvero dalla società contro tali soggetti, saranno risolte da un Arbitro Unico (ovvero in alternativa) da un Collegio di tre Arbitri nominato/i da Swiss Chamber conformemente al Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Svizzera in Italia che costituisce parte integrante della presente clausola e che regola anche la procedura arbitrale”.

- Convenzione d'Arbitrato

“Tutte le future controversie comunque relative a (segue breve descrizione del o dei rapporti che si intende sottoporre a un Arbitro) saranno risolte in via definitiva ed inappellabile secondo il Regolamento Arbitrale di Swiss Chamber - Camera di commercio Svizzera in Italia da un Arbitro Unico (ovvero in alternativa) da un Collegio di tre Arbitri nominato/i conformemente a detto Regolamento che costituisce parte integrante della presente clausola e che regola anche la procedura arbitrale.

La presente Convenzione ha una durata di _____”.

I.VII - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE DI SWISS CHAMBER

ART. 1 Compiti della Commissione

La Commissione Arbitrale, nell'ambito del vigente *Regolamento Arbitrale* di Swiss Chamber :

- Stabilisce il numero degli Arbitri come stabilito dall'art. 2 del Regolamento Arbitrale
- Nomina l'Arbitro di parte, l'Arbitro con funzioni di Presidente, l'Arbitro Unico o l'intero Collegio Arbitrale che rispondano ai requisiti di imparzialità, autorevolezza e competenza
- Nomina l'Arbitro, se richiesto, anche in procedure arbitrali irrituali
- Assicura l'imparzialità nella distribuzione delle nomine e la loro ampia rotazione
- Esprime al Consiglio di Amministrazione di Swiss Chamber pareri e formula proposte in ordine all'adozione di iniziative volte alla pubblicazione, alla promozione e allo sviluppo della c.d. "funzione Arbitrale"; mantiene e sviluppa, ove possibile, i rapporti con altri Enti, Istituzioni o Organismi nazionali ed internazionali che abbiano fra loro scopi quello di attivare, in vari modi, la c.d. "funzione Arbitrale".

ART. 2 Caratteristiche dei Membri della Commissione

La Commissione Arbitrale deve essere composta da persone che, per la loro qualifica professionale, per la loro collocazione nel campo del commercio e del lavoro, o per altri meriti acquisiti in campo sociale ed economico, abbiano maturato, nei rispettivi settori, esperienze tali da renderli idonei ad effettuare scelte adatte per la soluzione dei problemi presentati dai vari tipi di Arbitrato.

ART. 3 Composizione della Commissione

La Commissione Arbitrale è presieduta dal Presidente pro tempore di Swiss Chamber ed è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove Membri.

ART. 4 Nomina dei Componenti

Il numero e i nominativi dei Membri sono stabiliti e nominati dal Consiglio di Amministrazione della Swiss Chamber su proposta del Comitato Direttivo della stessa Swiss Chamber e restano in carica per anni due. I suoi Membri sono rieleggibili.

ART. 5 Dimissioni di un Membro

In caso di dimissione di uno dei Membri della Commissione Arbitrale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Direttivo, provvederà a nominare un sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione Arbitrale.

ART. 6 Riunione della Commissione

La Commissione Arbitrale viene convocata a cura della Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber su indicazione del Presidente della Commissione, che provvederà alla redazione dell'Ordine del Giorno. In caso di estrema urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefax e/o in formato elettronico con preavviso minimo di 48 ore. I Membri della Commissione possono riunirsi anche a mezzo di tele – videoconferenza.

ART. 7 Segreteria Arbitrale

La Segreteria Arbitrale, tra gli altri compiti, redige e sottoscrive assieme al Presidente i verbali degli incontri della Commissione.

ART. 8 Deliberazioni della Commissione

La Commissione Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti; è tuttavia necessaria la presenza della maggioranza dei Membri della Commissione Arbitrale. In caso di votazione in parità, il voto del Presidente prevale. In caso di impossibilità, il Presidente verrà sostituito dal Membro più anziano di età della Commissione Arbitrale.

ART. 9 Reclamo

Contro le deliberazioni della Commissione Arbitrale è ammesso il reclamo entro 14 giorni dalla comunicazione della deliberazione reclamata.

Il reclamo è deciso dalla Commissione entro 14 giorni dal ricevimento dell'ultimo reclamo. La Commissione decide con provvedimento motivato non impugnabile.

ART. 10 Registro

La Commissione Arbitrale terrà un Registro contenente i verbali. In tale Registro saranno in particolare, annotate:

- le parti e l'oggetto dell'Arbitrato
- le nomine con succinta motivazione.

ART. 11 Esclusioni della nomina di Arbitri

Non potranno essere nominati Arbitri, per la durata della carica o del rapporto di lavoro, né i Membri del Consiglio di Amministrazione di Swiss Chamber, né i Membri del Comitato Direttivo, né il personale di Swiss Chamber, né i Membri della Commissione Arbitrale né, infine, il Segretario Arbitrale.

ART. 12 Remunerazione della Commissione

I Membri della Commissione Arbitrale svolgeranno attività a titolo assolutamente gratuito. Le sole spese vive per l'attività della Commissione Arbitrale saranno a carico di Swiss Chamber.

I.II REGOLAMENTO ARBITRALE SEMPLIFICATO

I.II.1 CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

ART. 1 Ambito di applicazione

- (1) Il presente Regolamento di Arbitrato Semplificato si applica a tutte le controversie il cui valore non sia superiore a 1.500.000 euro.
- (2) Il valore della controversia, ai fini di delimitare l'ambito di applicazione del Regolamento di Arbitrato Semplificato, si determina con riferimento al valore indicato dall'attore nella Domanda di Arbitrato, senza tenere conto del valore della eventuale domanda riconvenzionale indicato dal convenuto nella Memoria di Costituzione.
- (3) Nella determinazione del valore della controversia non si considerano né gli interessi maturati prima della proposizione della domanda, né le spese della procedura arbitrale.
- (4) In ogni caso, le parti possono decidere, di comune accordo, indipendentemente dal valore della controversia, di sottoporre la controversia al Regolamento di Arbitrato Semplificato.

ART. 2 Tribunale Arbitrale

- (1) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico (di seguito “Arbitro”).
- (2) Nel caso in cui le parti nella convenzione arbitrale abbiano indicato un Collegio Arbitrale, la controversia non sarà sottoposta al presente Regolamento di Arbitrato Semplificato.

I.II.2 – NOMINA DEGLI ARBITRI**ART. 3 Nomina dell’Arbitro**

- (1) L’Arbitro è nominato dalla Commissione Arbitrale entro 15 giorni dal deposito della Memoria di Costituzione, salvo diverso accordo tra le parti.

I.II.3 – PROCEDIMENTO ARBITRALE**ART. 4 Domanda di Arbitrato**

- (1) La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve depositare presso la Segreteria la Domanda di Arbitrato.
- (2) La Domanda di Arbitrato, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, si propone con atto contenente:
 - a. il nome e il domicilio delle parti, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di telefax ai quali potranno essere validamente effettuate le comunicazioni;
 - b. la descrizione dell’oggetto della controversia;
 - c. l’ indicazione della domanda;
 - d. il valore della controversia ai sensi dell’art. 1;

- e. il testo della convenzione arbitrale;
 - f. l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e dei documenti a sostegno della propria domanda, con l'indicazione dei nominativi e delle qualifiche, della residenza e del domicilio, delle persone che si chiede siano sentite nel corso della procedura arbitrale in veste di rappresentanti o di testimoni o in altre vesti.
- (3) L'originale della domanda è depositato, unitamente a copia della convenzione arbitrale e dei documenti che si intendono offrire in comunicazione, presso la Segreteria. La domanda è comunicata all'altra parte a cura del ricorrente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

ART. 5 Memoria di Costituzione

- (1) Entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda di Arbitrato, il convenuto dovrà depositare, presso la Segreteria, l'originale della Memoria di Costituzione e dei documenti che offre in comunicazione. Contestualmente il convenuto dovrà trasmettere la Memoria di Costituzione all'attore a mezzo posta elettronica certificata.
- (2) La Memoria di Costituzione contiene le seguenti informazioni:
- a. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di telefax ai quali potranno essere validamente effettuate le comunicazioni;
 - b. le repliche alla Domanda di Arbitrato, prendendo specifica posizione sui fatti posti a fondamento della stessa;
 - c. l'eventuale domanda riconvenzionale, con esposizione dei fatti e indicazione specifica dell'oggetto della domanda e del relativo valore;
 - d. l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e dei documenti a sostegno della propria difesa e della propria domanda riconvenzionale, con l'indicazione dei nominativi e delle qualifiche, della residenza e del domicilio, delle persone che si chiede siano sentite nel corso della procedura arbitrale in veste di rappresentanti o di testimoni o in altre vesti;
 - g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

ART. 6 Memoria di Replica

- (1) In caso di domanda riconvenzionale contenuta nella Memoria di Costituzione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione da parte del convenuto, l'attore può depositare presso la Segreteria una Memoria di Replica. Contestualmente l'attore dovrà trasmettere la Memoria di Replica al convenuto a mezzo posta elettronica certificata.
- (2) La Memoria di Replica contiene le seguenti informazioni:
 - a. le repliche alla domanda di riconvenzionale, prendendo specifica posizione sui fatti posti a fondamento della stessa;
 - b. l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e dei documenti a sostegno della propria difesa, con l'indicazione dei nominativi e delle qualifiche, della residenza o del domicilio, delle persone che si chiede siano sentite nel corso della procedura arbitrale in veste di rappresentanti o di testimoni o in altre vesti.

ART. 7 Spese di Segreteria e anticipi all'Arbitro

- (1) La Segreteria determina l'ammontare delle spese di Segreteria e degli anticipi all'Arbitro dovuti, in via solidale, dalle parti secondo il tariffario e ne dà comunicazione alle parti con invito a provvedere al pagamento.
- (2) Il mancato pagamento anche parziale delle spese di Segreteria e degli anticipi all'Arbitro sospende la procedura arbitrale.

ART. 8 Trasmissione degli atti all'Arbitro e accettazione dell'incarico

- (1) Entro 3 giorni dalla nomina, l'Arbitro invia alla Segreteria una dichiarazione di indipendenza e imparzialità con la quale conferma il rispetto del dettato dell'art. 20 e dichiara l'esistenza di eventuali rapporti con le parti o i loro difensori ai sensi dell'art. 20.

- (2) Ricevuta la dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui al comma precedente, la Segreteria provvede immediatamente alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti all'Arbitro.
- (3) L'Arbitro dovrà, inoltre, entro 5 giorni dalla ricezione degli atti e dei documenti, inviare alla Segreteria una dichiarazione di impegno (di seguito "dichiarazione di impegno") a concludere la procedura arbitrale nei termini previsti dal presente Regolamento ed in particolare dall'art. 11, confermando altresì di disporre di adeguato e sufficiente tempo per garantire un regolare e sollecito svolgimento della procedura arbitrale.
- (4) La Segreteria comunica a tutte le parti la dichiarazione di indipendenza e imparzialità e la dichiarazione di impegno.
- (5) Entro il termine di 21 giorni dall'invio della dichiarazione di impegno, l'Arbitro nominato, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda di Arbitrato, della Memoria di Costituzione e della Memoria di Replica:
 - a) accetta l'incarico costituendosi in Tribunale Arbitrale;
 - b) fissa la data della prima udienza entro i successivi 21 giorni;
 - c) delibera sulle prove testimoniali dedotte dalle parti;
 - d) adotta ogni ulteriore provvedimento istruttorio.
- (6) I provvedimenti dell'Arbitro (di seguito "Provvedimento") sono immediatamente comunicati alle parti a cura della Segreteria a mezzo posta elettronica certificata ed eseguiti, ove necessario, dalla parte interessata.

ART. 9 Udienza e svolgimento della procedura

- (1) Alla prima udienza l'Arbitro, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'uguaglianza tra le parti, dispone tutte le misure volte ad un rapido completamento della procedura arbitrale. Al verbale della prima udienza sono allegati il Provvedimento, nonché la dichiarazione di indipendenza e imparzialità e la dichiarazione di impegno.
- (2) L'Arbitro, ove lo ritenga necessario, interroga i testimoni, sottopone le parti ad interrogatorio libero e assume ogni altro mezzo istruttorio.

- (3) L'Arbitro, ove lo ritenga indispensabile per la decisione della controversia, può disporre consulenza tecnica d'ufficio. In questo caso, l'Arbitro rende i più opportuni provvedimenti per garantire la rapida soluzione della controversia.
- (4) E' facoltà dell'Arbitro disporre la discussione orale della causa, ovvero il deposito di memorie conclusionali e/o di replica.
- (5) Ove non indicato diversamente dalle parti, l'Arbitrato è rituale.

ART. 10 Lodo Arbitrale

- (1) L'Arbitro decide la controversia mediante lodo Arbitrale pronunciato secondo diritto, salvo diversa disposizione della convenzione arbitrale.
- (2) Il lodo è sottoscritto dall'Arbitro in ogni foglio ed in calce ed è depositato presso la Segreteria che provvede a comunicare il deposito alle parti a mezzo posta elettronica certificata.
- (3) Il lodo è consegnato senza indugio in copia siglata dalla Segreteria alle parti su loro richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 22. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.

ART. 11 Termine per la pronuncia

- (1) L'Arbitro pronuncia il lodo definitivo entro 4 mesi dalla costituzione del Tribunale di cui all'art. 8. Ove l'Arbitro decida l'ammissione di consulenza tecnica, il termine di cui sopra è automaticamente prorogato di 2 mesi, salvo quanto previsto dal successivo comma.
- (2) Su istanza dell'Arbitro, nei soli casi di eccezionale complessità della procedura arbitrale, ovvero di oggettiva impossibilità di rispettare il termine per la pronuncia di cui al paragrafo che precede, la Commissione Arbitrale può prorogare, una o più volte, il termine per il deposito del lodo purché detta proroga non leda l'interesse delle parti o di Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia ad un rapido svolgimento del giudizio Arbitrale.

ART. 12 Modalità delle istanze e delle comunicazioni

- (1) Le istanze delle parti o dell'Arbitro si propongono con atto depositato presso Swiss Chamber, attestato dalla Segreteria. Ove ne sia prescritta la comunicazione alle altre parti o all'Arbitro, essa si esegue a mezzo posta elettronica certificata a cura dell'istante.
- (2) In alternativa al deposito, le istanze possono essere indirizzate a Swiss Chamber a mezzo posta elettronica certificata. In tale caso il deposito si intende effettuato solo al momento della ricezione e la data della stessa è annotata dalla Segreteria sull'originale dell'atto che viene inserito nel fascicolo d'ufficio del procedimento Arbitrale.
- (3) Le comunicazioni previste negli articoli precedenti, dalla Camera alle parti o all'Arbitro e viceversa, si eseguono a mezzo deposito presso la Segreteria in orario d'ufficio, ovvero mediante posta elettronica certificata o telefax a qualsiasi orario.

ART. 13 Provvedimenti di Swiss Chamber

- (1) La Commissione Arbitrale provvede alla nomina dell'Arbitro, con cognizione di causa, scegliendo le persone più idonee alla luce della natura e del valore della controversia. I provvedimenti a tal fine emessi non devono essere motivati.

ART. 14 Sede dell'Arbitrato

- (1) L'Arbitrato ha sede presso Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia salvo diverso accordo delle parti.

ART. 15 Lingua della procedura

- (1) Salvo diversa previsione nella convenzione arbitrale, la procedura arbitrale è svolta in lingua italiana.

ART. 16 Diritto sostanziale applicabile alla controversia

- (1) L'Arbitro determina, quale diritto sostanziale applicabile alla controversia, le norme sostanziali con cui il rapporto è più strettamente collegato.
- (2) Nel corso della procedura le parti possono concordemente chiedere all'Arbitro di applicare una legge diversa da quella inizialmente scelta e ciò anche per singole clausole contrattuali.

ART. 17 Potere dell'Arbitro – Provvedimenti anticipatori del merito

- (1) L'Arbitro esercita tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento.
- (2) In qualsiasi momento della procedura l'Arbitro può tentare la conciliazione delle parti.
- (3) Nel caso la conciliazione riesca, l'Arbitro è esonerato dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle parti, può pronunciare lodo conforme.
- (4) Se non sia escluso dalla convenzione arbitrale o da disposizione inderogabile di legge, l'Arbitro può pronunciare con ordinanza revocabile, resa su istanza di parte nel corso del procedimento e salvo il rispetto del contraddittorio, i provvedimenti idonei a salvaguardare in via temporanea gli interessi delle parti e con effetti limitati alle stesse oppure i provvedimenti anticipatori del merito che risultino indilazionabili, eventualmente disponendo idonea cauzione a carico della parte istante.

ART. 18 Comunicazione delle Ordinanze dell'Arbitro

- (1) Le ordinanze dell'Arbitro pronunciate in udienza sono raccolte a processo verbale e si intendono comunicate alle parti presenti. La comunicazione delle ordinanze dell'Arbitro alle parti non costituite è eseguita dalla Segreteria con raccomandata con avviso di ricevimento.

- (2) Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate dall'Arbitro presso la Segreteria ed allegate al verbale del procedimento. La Segreteria ne dà comunicazione alle parti costituite entro i tre giorni successivi a mezzo posta elettronica certificata o telefax.

ART. 19 Deposito e comunicazione degli atti di parte

- (1) Se l'Arbitro non dispone diversamente, le memorie e gli atti di parte sono depositati in un unico originale presso la Segreteria. Le memorie e gli atti sono direttamente trasmessi a cura del depositante, entro il termine prescritto, via telefax o a mezzo posta elettronica certificata alle altre parti e all'Arbitro.
- (2) I documenti, corredati dell'elenco, sono depositati presso la Segreteria in un unico originale. Il relativo elenco deve in ogni caso essere comunicato direttamente alle altre parti, a cura del depositante, con le modalità previste al comma precedente. Entro i successivi 3 giorni, il depositante consegna a mani, ovvero a mezzo corriere, i documenti all'Arbitro e alle altre parti.

I.II. 4 – L'ARBITRO

ART. 20 Indipendenza, imparzialità e impegno dell'Arbitro

- (1) Salvo quanto previsto dalle norme in materia di Arbitrato e dai codici deontologici applicabili all'Arbitro e alle parti, l'Arbitro deve essere, al momento della nomina, e rimanere, per tutta la durata del giudizio, indipendente dalle parti, dai loro difensori.
- (2) In ogni caso l'Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collega di studio, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento negli ultimi due anni.
- (3) L'Arbitro non deve accettare la nomina per incarichi che, per ragioni di competenza ovvero per ragioni di tempo, non è in grado di svolgere.

- (4) L'indipendenza, imparzialità e l'impegno dell'Arbitro formano oggetto delle dichiarazioni di cui all'art. 8.

ART. 21 Sostituzione e ricusazione dell'Arbitro

- (1) In qualsiasi momento del procedimento, la Commissione Arbitrale può, su richiesta di parte o d'ufficio, con provvedimento motivato, sostituire l'Arbitro quando questi ritarda o omette di compiere atti relativi alle sue funzioni.
- (2) Ciascuna parte può ricusare, con atto depositato prima dell'udienza di cui all'art. 9 o entro 7 (sette) giorni dalla sopravvenuta conoscenza del motivo di ricusazione, l'Arbitro per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio la sua indipendenza o imparzialità. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura arbitrale in corso e su di essa provvede senza indugio la Commissione Arbitrale, sentite le parti con provvedimento motivato non impugnabile.
- (3) Su istanza di una o entrambe le parti o d'ufficio, la Commissione Arbitrale provvede a sostituire l'Arbitro che sia impossibilitato a svolgere il proprio incarico.
- (4) In caso di sostituzione ai sensi dei commi 1 e 3, l'Arbitro sostituito ha diritto agli onorari per la parte del giudizio già svolta, salvo solo che l'omissione o il ritardo di cui al 1 comma siano riconosciuti privi di giustificato motivo nella stessa ordinanza della Commissione Arbitrale che provvede alla sostituzione. In ogni caso sempre in ipotesi di sostituzione ai sensi dei commi 1 e 3, il procedimento prosegue con il nuovo Arbitro dal punto in cui esso è stato interrotto.

I.II. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 Onorari dell'Arbitro e di Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia – Spese di procedura

- (1) La Segreteria determina i valori della controversia al fine di stabilire gli onorari dell'Arbitro e il compenso di Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia sulla base delle tariffe di volta in volta in vigore, nonché i criteri di ripartizione degli anticipi dovuti, fatta salva la solidarietà. La Segreteria determina gli anticipi distintamente per le domande di ciascuna delle parti.
- (2) Per controversie di eccezionale complessità o valore, ovvero di particolare semplicità, la Commissione Arbitrale, su istanza di parte e con decisione motivata, può derogare alle tariffe in vigore.
- (3) Con la pronuncia del lodo l'Arbitro decide l'ammontare definitivo del suo compenso sulla base delle tariffe in vigore e liquida le spese, ponendo i relativi importi a carico della parte soccombente, salva la sussistenza di giusti motivi di compensazione.
- (4) La Segreteria può sospendere la consegna del lodo alle parti sino a che non siano stati versati i diritti e le spese di Segreteria ed ogni compenso spettante all'Arbitro.

ART. 23 Norme di coordinamento

- (1) Il presente Regolamento Arbitrale Semplificato si applica, a condizione che sussistano i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, laddove la controversia sia sottoposta al Regolamento Arbitrale di Swiss Chamber intendendosi il richiamo delle parti al Regolamento Arbitrale di Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia riferito automaticamente al presente Regolamento Arbitrale Semplificato.
- (2) Fermo quanto disposto dal comma precedente, il presente Regolamento Arbitrale Semplificato si applica a tutte le controversie arbitrali promosse successivamente alla sua adozione.

I.III REGOLAMENTO ARBITRALE IRRITUALE RAPIDO

I.III.1 - CONVENZIONE ARBITRALE

La procedura di arbitrato irrituale rapido (di seguito “Arbitrato”) è amministrata dalla Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia (di seguito “Swiss Chamber”) se è stata stipulata per iscritto convenzione di Arbitrato conforme al modello allegato al presente Regolamento o dalla quale sia comunque desumibile la volontà delle parti di utilizzare la procedura di cui al presente Regolamento.

Scopo della procedura è definire in prima istanza controversie insorte tra le parti dell’Arbitrato nel modo più rapido ed economico che sia ragionevolmente possibile.

Ogni comunicazione prevista nel presente Regolamento in forma scritta deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a mano ovvero telefax ovvero messaggio telematico.

I.III.2 - INIZIO DELLA PROCEDURA

La procedura inizia con atto scritto (di seguito “Richiesta”) di una delle parti (di seguito “Richiedente”) contenente la dichiarazione di voler promuovere un Arbitrato, comunicato contestualmente alla Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber ed a ciascuna delle altre parti.

La Richiesta deve contenere la succinta indicazione dell’oggetto della controversia, delle parti della stessa, con il loro indirizzo postale e telematico, numeri di telefono e fax, la determinazione che il Richiedente chiede all’Arbitro con gli argomenti di fatto e di diritto a sostegno della stessa e tutti i documenti che il Richiedente intende produrre.

I.III.3 - OGGETTO DELL'ARBITRATO

L'oggetto dell'Arbitrato è la controversia identificata nella Richiesta, nonché

- a. Ogni questione ulteriore che tutte le parti concordano debba essere decisa dall'Arbitro, e
- b. Ogni questione ulteriore che l'Arbitro ritiene debba essere decisa nell'Arbitrato perché lo stesso sia utile e/o efficace.

I.III.4 - PROCEDURA

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Richiesta, la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber comunica alle parti il nome dell'Arbitro designato, il suo indirizzo postale e telematico, telefono e fax, e la sua accettazione. Entro lo stesso termine, la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber trasmette all'Arbitro copia della Richiesta.

In allegato alla comunicazione di cui all'articolo precedente, la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber comunica alle parti la dichiarazione di indipendenza e imparzialità con la quale l'Arbitro conferma il rispetto del dettato dell'art. 19 e dichiara l'esistenza di eventuali rapporti con le parti o i loro difensori.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina dell'Arbitro, ciascuna delle altre parti (di seguito "Rispondente") deve comunicare alla Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber, all'Arbitro ed al Richiedente la sua risposta scritta (di seguito "Risposta"). La Risposta deve contenere la conferma o modifica di indirizzo postale e telematico, numeri di telefono e fax, la succinta indicazione degli argomenti di fatto e di diritto in opposizione alla Richiesta, la determinazione che il Rispondente chiede all'Arbitro e tutti i documenti che il Rispondente intende produrre.

Salvo quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento, la Risposta non può contenere domande riconvenzionali del Rispondente, anche se riferite allo stesso contratto o agli stessi fatti indicati nella Richiesta. Tali domande debbono eventualmente fare oggetto di una diversa procedura di arbitrato richiesta dal Rispondente.

Successivamente allo scambio della Richiesta e della Risposta, nessun altro atto o documento può essere scambiato tra le parti e/o comunicato all'Arbitro e/o alla Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber, salva autorizzazione scritta dell'Arbitro e nei termini e modi dall'Arbitro indicati. Atti scambiati o comunicati in violazione di questa norma sono considerati inesistenti e non possono essere presi in considerazione dall'Arbitro.

I.III.5 - POTERI DELL'ARBITRO

Nel rispetto del contraddittorio tra le parti, l'Arbitro ha il potere di accertare i fatti e le norme di diritto applicabili nei modi ritenuti opportuni, anche di propria iniziativa. In particolare, a titolo esemplificativo, l'Arbitro può:

- a. disporre l'audizione delle parti e di testimoni
- b. accedere a luoghi
- c. ordinare la produzione di documenti
- d. richiedere il deposito di memorie, determinandone l'oggetto e la lunghezza
- e. fare uso di proprie conoscenze e competenze
- f. disporre consulenze tecniche scritte od orali, sempre che almeno una delle parti sia d'accordo e se ne accoli le spese

L'Arbitro può emettere le sue disposizioni in forma scritta od orale. In ogni caso, un preavviso di 24 ore è da considerarsi sufficiente. In caso di comunicazione orale, l'Arbitro deve confermarla per iscritto appena possibile.

L'Arbitro non è tenuto a redigere verbale delle attività arbitrali.

I.III.6 - DETERMINAZIONE

Entro 28 (ventotto) giorni dalla comunicazione del nome dell'Arbitro alle parti, l'Arbitro deve depositare presso la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber la propria determinazione (di seguito "Determinazione"). L'Arbitro può prorogare tale termine per non più di ulteriori 14

(quattordici) giorni con il consenso scritto della Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber ovvero di tutte le parti ovvero del Richiedente. La Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber provvede senza indugio a comunicare la Determinazione alle parti.

L'Arbitro non è tenuto a motivare la Determinazione.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Determinazione, le parti possono segnalare per iscritto all'Arbitro errori, omissioni o ambiguità. L'Arbitro può correggere o chiarire per iscritto tali errori, omissioni o ambiguità entro 7 (sette) giorni da tale segnalazione.

La Determinazione è vincolante per le parti fino a che la controversia non sia stata decisa definitivamente da un procedimento giudiziario, da un Arbitrato rituale o dall'accordo delle parti.

I.III.7 - L'ARBITRO

L'Arbitro deve essere, al momento della nomina e per tutta la durata della procedura, indipendente ed imparziale nei confronti delle parti e dei loro difensori.

In ogni caso l'Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collega di studio, abbia assistito, in via giudiziale o stragiudiziale, una delle parti.

In qualsiasi momento della procedura, la Commissione Arbitrale può, su richiesta di parte o d'ufficio, con provvedimento motivato, sostituire l'Arbitro che ritarda od omette di compiere atti relativi alle sue funzioni ovvero che sia impossibilitato a svolgere il proprio incarico.

Con atto comunicato alla Segreteria di Swiss Chamber entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dell'Arbitro ovvero dalla sopravvenuta conoscenza del motivo di rikusazione, ciascuna parte può rikusare l'Arbitro per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.

La proposizione dell'istanza di rikusazione sospende i termini e la procedura in corso. La Commissione Arbitrale di Swiss Chamber provvede su di essa senza indugio, sentite eventualmente le parti, con provvedimento non impugnabile, nel quale, ove necessario od opportuno, nomina il nuovo Arbitro in sostituzione di quello rikusato ed emana ogni opportuna direttiva per la rapida prosecuzione della procedura.

I.III.8 - SPESE ED ONORARI DELLA PROCEDURA

Le spese di Segreteria di Swiss Chamber e l'onorario dell'Arbitro sono stabilite dalla Segreteria di Swiss Chamber sulla base delle tariffe di volta in volta in vigore. Esse devono essere versate a Swiss Chamber al momento della presentazione della Richiesta e della Replica, rispettivamente. Tutte le parti sono solidalmente responsabili per il loro pagamento nei confronti di Swiss Chamber.

Swiss Chamber può sospendere la consegna della Determinazione alle parti sino a che le somme dovute non siano state integralmente versate.

Le spese di difesa incorse dalle parti in relazione alla procedura restano a carico delle parti stesse.

Se la convenzione arbitrale lo prevede, l'Arbitro può disporre che le spese di Segreteria e l'onorario dell'Arbitro siano in tutto o in parte a carico di una delle parti.

I.III.9 - RISERVATEZZA E IMMUNITÀ

Salvo diverso accordo tra tutte le parti, l'Arbitro e le parti sono tenute alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante la procedura, a meno che l'utilizzo delle stesse sia necessario per l'esecuzione della Determinazione.

Né la Segreteria Arbitrale di Swiss Chamber né l'Arbitro sono responsabili per atti od omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni in forza del presente Regolamento, se non in caso di dolo.

Ove una delle parti della procedura di cui al presente Regolamento impugni o contesti la Determinazione in una successiva procedura giudiziale o Arbitrale, l'Arbitro non può essere citato come parte o testimone in tale procedura.

I.III.10 - MODELLO DI CONVENZIONE DI ARBITRATO IRRITUALE RAPIDO

Ogni controversia comunque relativa [al presente contratto o ad esso connessa / al rapporto di ___ tra le parti sottoscritte] sarà, in prima istanza, definita secondo il Regolamento di Arbitrato Irrituale Rapido di Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia da un Arbitro nominato in conformità a detto Regolamento, che costituisce parte integrante della presente clausola e che regola anche la procedura arbitrale.

La determinazione dell'Arbitro sarà immediatamente vincolante tra le parti.

[Clausole eventuali:]

L'Arbitro potrà porre le spese di Segreteria della procedura e/o il proprio onorario, in tutto o in parte, a carico di una delle parti.

Successivamente alla determinazione Arbitrale irrituale di cui sopra, ma in ogni caso non oltre ___ giorni/mesi dalla comunicazione della determinazione stessa, ciascuna delle parti potrà chiedere che la medesima controversia sia risolta in via definitiva e inappellabile secondo il Regolamento Arbitrale di Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia da un Arbitro Unico (ovvero in alternativa) da un Collegio di tre Arbitri nominato/i conformemente a detto Regolamento che costituisce parte integrante della presente clausola e che regola anche la procedura arbitrale. Tale domanda non sospende la vincolatività della determinazione Arbitrale irrituale di cui sopra.

II. REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

La stesura del Regolamento di Mediazione è stata curata da una Commissione composta da:

Membri della Commissione:

Prof. Avv. Filippo Corsini

Chiomenti Studio Legale - Milano

Avv. Gianmarco Mileni Munari

Nunziante Magrone Studio Legale - Milano

Avv. Guido Motti

Grimaldi Studio Legale - Milano

Avv. Marina Santarelli

Studio Legale Pavia e Ansaldo - Milano

Avv. Daniele Vecchi

Gianni Origoni Grippo & Partners - Milano

Coordinamento a cura di

Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia

Segreteria Arbitrale

Avv. Antonella Alfani

Consulente Legale Swiss Chamber

II.1 – REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 1: DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento (il “Regolamento”), per:

- a) Conciliazione s’intende la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione;
- b) Mediatore s’intende la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c) Mediazione s’intende l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- f) Tariffario s’intende il tariffario contenente le indicazioni dei costi e degli onorari del procedimento di Mediazione pubblicato sul sito internet www.swisschamber.it;
- g) Codice Etico s’intende il Codice di Comportamento approvato dalla Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia (d’ora in poi Swiss Chamber).

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali che le parti intendono risolvere in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

ART. 3: ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di Mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria di Swiss Chamber, contenente l’indicazione delle parti e dei loro recapiti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.

La domanda può essere depositata utilizzando l'apposito modulo in carta libera, via email o a mezzo sito internet, allegando copia del documento di identità della parte e/o del legale rappresentante.

Contestualmente al deposito della domanda deve essere versato il contributo di cui all'art.11. Il deposito della domanda di Mediazione, nonché l'eventuale e successiva adesione alla stessa da parte del soggetto invitato in Mediazione, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui al tariffario in vigore.

Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli che le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservati solo al Mediatore.

ART. 4: LA SEGRETERIA

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso la Segreteria, o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza, con riferimento alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene ed aggiorna l'Elenco dei Mediatori.

La Segreteria annota in un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico ogni procedimento di Mediazione, indicato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di Mediazione ai requisiti previsti dal presente Regolamento e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento indicate nel Tariffario:

- annota l'istanza nell'apposito Registro;
- designa un Mediatore nel caso in cui lo stesso non venga congiuntamente indicato dalle parti al momento del deposito della domanda di Mediazione;
- fissa la data ed il luogo dell'incontro entro 30 giorni e ne dà comunicazione alle parti;
- comunica alle parti le agevolazioni fiscali previste dalla legge e, nei casi di mediazione obbligatoria, le conseguenze della mancata partecipazione all'incontro, nonché tutte le altre informazioni ritenute opportune;
- trasmette copia della domanda di Mediazione alla parte chiamata, con l'invito a depositare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione mediante l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.swisschamber.it, allegando copia

del documento d'identità di chi sarà presente, precisando che potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante solo dopo aver aderito al procedimento.

ART. 5: IL MEDIATORE

Il Mediatore è designato da Swiss Chamber secondo criteri di turnazione e competenza professionale tra i nominativi inseriti nell'Elenco.

Ciascuna parte può richiedere alla Segreteria la sostituzione del Mediatore, indicandone le ragioni. In caso di accoglimento dell'istanza di sostituzione, la Segreteria nominerà un altro Mediatore e provvederà, altresì, alla nomina di un altro Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico o, per qualunque ragione, non adempia o non possa adempiere all'incarico.

Il Mediatore deve svolgere la sua attività nel rispetto del Codice Etico e deve comunicare alla Segreteria, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, dichiarando di non trovarsi in situazioni d incompatibilità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità ed aderire al Codice Etico, a pena di decadenza dalla nomina.

In ogni caso, il Mediatore s'impegna ad informare immediatamente le parti e la Segreteria qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico, dovessero sorgere motivi d incompatibilità.

Il Mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'incontro.

ART. 6: PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE

Le parti dovranno partecipare alla procedura di mediazione personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, ivi compreso quello di conciliare e transigere, e, nei casi di mediazione obbligatoria, con l'assistenza di un avvocato.

ART. 7: PRIMO INCONTRO

Il procedimento di Mediazione si svolge, senza formalità di procedura, presso la sede di Swiss Chamber, anche in via telematica.

Il Mediatore, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione ed invita le parti ad esprimere la volontà o meno di iniziare la procedura.

In caso positivo, il Mediatore avvia la procedura.

Resta inteso che, a seguito di concorde richiesta delle parti, durante il primo incontro potranno essere svolte le attività di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

Il Mediatore sente le parti congiuntamente ovvero, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Nel caso in cui le parti non intendano proseguire con la Mediazione, il Mediatore redige un verbale di mancato accordo.

Il primo incontro, con il consenso del Mediatore, può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura.

ART. 8: LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE

Il Mediatore formula una proposta di Conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dalla legge relativamente al pagamento delle spese nel successivo ed eventuale giudizio.

La proposta di Conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti.

Le parti, entro e non oltre sette giorni lavorativi, dovranno far pervenire alla Segreteria, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta s'intende rifiutata.

ART. 9: ESITO DEL PROCEDIMENTO

9.1 Raggiungimento dell'accordo

Se è raggiunto un accordo, il Mediatore redige verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l'autografia delle sottoscrizioni.

Se le parti, tramite l'accordo, concludono un contratto o compiono un atto soggetto a trascrizione, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione od inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

9.2. Mancato raggiungimento dell'accordo

Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore redige verbale, con l'indicazione dell'eventuale proposta o del mancato accordo.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti.

In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di Mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta ed il verbale – su espressa richiesta della parte presente – deve dare atto della mancata adesione e/o partecipazione.

Il verbale è redatto in un numero di originali pari al numero delle parti.

ART. 10: EFFICACIA DELL'ACCORDO

Ove tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ART. 11: SPESE ED ONORARI

Per il procedimento di Mediazione sono dovute:

- le spese di avvio del procedimento
- le spese di mediazione
- le eventuali spese vive (raccomandate, certificati, visure....)

Sono fatte salve le disposizioni relative ai non abbienti.

Per quanto attiene alle spese di avvio del procedimento, è dovuto, da ciascuna parte, l'importo di cui al Tariffario, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di Mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Le spese di mediazione – comprensive dell'onorario del Mediatore - sono dovute, in solido tra le parti, dopo il primo incontro e prima del secondo incontro come da Tariffario, anche nell'eventualità di successivo abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione all'incontro.

In caso di mancato pagamento delle spese di mediazione alla Segreteria il secondo incontro di Mediazione non avrà luogo.

La Segreteria può rideterminare l'ammontare dell'indennità se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulta superiore a quello originariamente individuato, tenuto conto delle eventuali controprestazioni o della diversa valutazione della domanda originaria.

ART. 12: DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal deposito della domanda di Mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa.

ART. 13: RISERVATEZZA

Il procedimento di Mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la Mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un apposito impegno di riservatezza, predisposto dalla Segreteria.

Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di Mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

ART. 14: ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DI SWISS CHAMBER – CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta della Segreteria con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di Mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

La Segreteria ed i Mediatori non sono responsabili di atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione, con esclusione di dolo o colpa grave.

In particolare, la Segreteria non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità della Segreteria,
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'identificazione della parte e dei relativi recapiti, dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria,

In entrambi i casi, uniche responsabili sono le parti interessate.

La Segreteria non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del Mediatore nella conduzione del procedimento di Mediazione.

ART. 15: DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni separate di rispettiva competenza. Sono escluse dal diritto di accesso le altre informazioni considerate riservate secondo le norme del presente Regolamento.

II.II - CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.


- 1) Il Mediatore deve essere indipendente¹, imparziale² e neutrale³.
- 2) Il Mediatore deve sottoscrivere, prima dell'avvio del procedimento di Mediazione, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.
- 3) Il Mediatore si impegna, inoltre, a comunicare alle parti qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sulla propria indipendenza, imparzialità o neutralità.
- 4) Il Mediatore deve essere formato adeguatamente, competente nelle materie per le quali ha espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza, deve conoscere a fondo il procedimento di Mediazione e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione con una formazione adeguata sia quanto alle tecniche di mediazione e composizione delle liti sia sulle materie di propria competenza.
- 5) Il Mediatore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo, sul procedimento nonché sulla natura del procedimento di Mediazione, illustrandone finalità ed effetti.
- 6) Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione acquisita nel corso della procedura o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riferita al Mediatore da una delle parti non deve essere rivelata alle altre parti coinvolte nel procedimento di Mediazione senza il preventivo consenso della parte interessata, a meno che ciò non sia imposto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

1) Indipendenza: significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il Mediatore e le parti, i loro consulenti e i loro parenti.

(2) Imparzialità: indica un'attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

(3) Neutralità: si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di Mediazione.

- 7) Il Mediatore deve assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento di mediazione abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza,
- 8) Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla natura della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
- 9) Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve astenersi dall'influenzarle nella ricerca della soluzione.
- 10) Il Mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo, nell'interazione con le parti, non deve far trasparire le proprie convinzioni e deve comportarsi in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti rimanendo immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
- 11) Il Mediatore deve formulare, ove richiesto e solo qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative ed è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se lo stesso contiene disposizione in contrasto col rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
- 12) Il Mediatore non deve percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.
- 13) Il Mediatore non può accettare l'incarico quando lui stesso o uno socio o associato abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti così come se ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815 c.p.c., primo comma ovvero non può prestare la propria attività professionale a favore delle parti della cui controversia si è occupato come mediatore a meno che non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del relativo procedimento e su questioni diverse da quelle di cui al procedimento stesso.



SWISS CHAMBER – CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA

VIA PALESTRO, 2 – 20121 MILANO

TEL. +39 02 7632031- FAX +39 02 781084

WWW.SWISSCHAMBER.IT – INFO@SWISSCHAMBER.IT